

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1973

Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, possono emettere detti titoli sino ad un importo uguale a 20 volte il proprio patrimonio.

La stessa legge stabilisce però che, raggiunto il limite anzidetto, gli istituti possono chiedere un ulteriore aumento del limite di emissione delle cartelle fino a trenta volte l'ammontare del patrimonio. La relativa autorizzazione è concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ne deriva che gli istituti della specie, una volta che abbiano raggiunto detti limiti, devono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non essere costretti ad interrompere l'attività.

È il caso della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, che, con legge 21 giugno 1971, n. 505, ha avuto fissato il fondo di dotazione in lire 10 miliardi e con decreto

ministeriale del 6 marzo 1965 è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del predetto fondo di dotazione e delle riserve (lire 1.788 milioni), per cui il limite di emissione delle cartelle è attualmente di circa lire 354 miliardi.

Il Banco, nel far presente che l'attuale limite di emissione è da considerarsi insufficiente, ha chiesto di poter elevare il fondo di dotazione della Sezione da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi, precisando che l'aumento in parola verrà effettuato mediante apporto dell'azienda bancaria, che provvederà allo stanziamento del relativo importo gradualmente, in connessione alle effettive esigenze della Sezione.

In effetti, alla data del 30 giugno 1972 la circolazione delle cartelle ammontava a lire 249 miliardi. Se si tiene conto, inoltre, degli impegni connessi con contratti condizionati già stipulati (lire 104 miliardi) e con le concessioni deliberate (lire 54 miliardi) nonché delle domande in corso di istruttoria (lire 590 miliardi) che in parte potranno essere accolte, il margine per l'emissione di titoli

non risulta adeguato alle prospettive della Sezione che, nel settore dell'edilizia sovvenzionata, appaiono particolarmente favorevoli.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 7 settem-

bre 1972, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta del Banco.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che dovrà autorizzare il cennato aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad elevare il proprio fondo speciale di riserva, in una o più volte, da lire 10 miliardi, come fissato con legge 21 giugno 1971, n. 505, a lire 20 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione.